



COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERA N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2024-2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **20:30 c.c.**, presso la sala delle adunanze indicata nell'avviso di convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo	Carica	Presente
Ravasio Gianfranco	Sindaco	Presente
Bergamelli Sara	Consigliere	Presente
Morbi Matteo	consigliere	Presente
Moretti Fabio	Consigliere	Presente
Brusamolino Francesco	Consigliere	Presente
Gualteroni Mariachiara	Consigliere	Presente
Pulcini Bruno	Consigliere	Presente
Lodetti Floria	Consigliere	Presente
Avogadri Marta	Consigliere	Presente
Persico Nicola	Consigliere	Presente
Somma Doriana	Consigliere	Presente
Vismara Nicola	Consigliere	Assente
Morlotti Giovanni Franco	Consigliere	Presente
Di Vita Francesca	Consigliere	Presente
Maffeis Fausta	Consigliere	Presente
Adobati Roberto	Consigliere	Presente
Moretti Alessandro	Consigliere	Presente

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Alessandra Locatelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gianfranco Ravasio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SETTORE TRIBUTI

**Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
2024-2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025.**

Il sottoscritto, Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 27-03-2025

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

Il sottoscritto Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 27-03-2025

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione. La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente ai sensi del Regolamento per l'organizzazione del Consiglio Comunale

Il Sindaco-Presidente espone l'ottavo punto all'ordine del giorno leggendo la relazione allegata.

Comunica inoltre che ha presentato un emendamento e lo legge.

Interviene il Segretario Comunale che spiega quanto previsto dal DPCM n. 24 del 21/01/2025 pubblicato il 13/03/2025 ed entrato in vigore il 28/03/2025, che ha introdotto il Bonus sociale TARI a partire dal 2025 e la conseguente delibera ARERA n. 133/2025/R/rif, con le prime indicazioni di attuazione. Indica le difficoltà che si presenteranno in merito all'applicazione del Bonus e la necessità di attendere nuove indicazioni da ARERA nonché un adeguamento del software.

Interviene il Consigliere Di Vita per chiedere se sarà da aggiornare di nuovo il Regolamento TARI.

Risponde affermativamente il Segretario Comunale.

Il Consigliere Moretti A. chiede se l'importo di € 6,00 ad utenza per l'elemento perequativo UR3 è stato definito dall'amministrazione o è una scelta nazionale. Risponde il Segretario che tale importo è stato definito da ARERA con la delibera n. 133/2025/R/rif. Specifica che tale importo sarà applicato a livello nazionale e che sarà anticipato da tutti gli enti che dovranno riversare al Ministero l'importo per poi ottenere il rimborso delle quote abbattute per il bonus sociale Tari.

Interviene il Consigliere Morlotti per chiedere a che punto è la gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana e chiede copia del bilancio 2024 dell'attuale società di gestione.

Il Sindaco chiede di votare l'emendamento prima di procedere con la discussione.

Il Consiglio Comunale vota all'unanimità favorevolmente all'emendamento che quindi viene approvato.

L'Assessore Morbi assicura che la procedura è in itinere e che la gara è stata indetta. Comunica che si attiverà anche la raccolta puntuale, anche se non nell'immediato, per permettere di consumare tutto il materiale ormai acquistato, quali i sacchi.

Il Sindaco conferma che, non appena approvato, sarà inviato il bilancio 2024 della società.

Il Consigliere Maffeis chiede se la decisione sull'introduzione della raccolta puntuale è di competenza giuntale.

Il Segretario Comunale comunica che l'introduzione può avvenire solo successivamente all'approvazione di apposito regolamento comunale da parte del Consiglio Comunale.

Conclusa la discussione il Sindaco chiede se ci sono dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Morlotti, capogruppo di RinasciNembro, dichiara voto favorevole del gruppo.

Il Consigliere Moretti F., capogruppo di Paese Vivo, esprime rammarico sull'introduzione a livello nazionale di un nuovo elemento perequativo UR3 e reputa che sia una penalizzazione per gli enti virtuosi. Spera che ARERA riveda le proprie indicazioni, in quanto con l'applicazione delle tariffe 2025 si era riusciti a risparmiare circa 6-7 euro per utenza. Risparmio che viene vanificato dall'introduzione dell'UR3. Dichiara voto favorevole del gruppo.

Quindi, non essendoci ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;
- il decreto del Sindaco n. 20 del 30/12/2024 di nomina degli incaricati di elevata qualificazione;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 22/01/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011);
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che l'argomento di cui in oggetto è stato trattato nella Commissione bilancio del 2/04/2025, giusto verbale della seduta allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili...;
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 20/04/2023 e smi il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera consiliare n. 27 del 31/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema Regolatorio I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista:

- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 387/2023/R/RIF recante “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF recante “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*”;

- la determinazione ARERA 6 novembre 2023, n.1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF E 389/2023/R/RIF”;

Visto il PEF 2022-2025 deliberato da codesto Ente e i documenti ad esso allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto e il successivo adeguamento biennale approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 24/04/2024;

Dato atto che,

- attualmente, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Nembro, **non è definito e non è operativo** l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif con protocollo n. 7132 del 04-04-2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate

- le “*Linee guida interpretative*” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del

servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Dato atto quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2024 relativamente al Comune di Nembro è complessivamente pari ad € 1.445.416,00;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2025, complessivamente pari ad € 1.036.476, sono così ripartiti:

COSTI VARIABILI	€. 498.242,00
COSTI FISSI	€. 521.371,00
ATTIVITA’ ESTERNE	€. 16.863,00

Rilevato che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno **2025**, di cui all’**Allegato B**;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all’art. 4 MTR–2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Tenuto conto della recente pubblicazione del DPCM inerente l'applicazione del bonus sociale TARI 2025 a cui dovranno seguire le modalità applicative che saranno definite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM n. 24 del 21/01/2025 pubblicato il 13/03/2025 ed entrato in vigore il 28/03/2025;

Richiamata la Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif, che ha dettato le prime indicazioni in merito all'applicazione del bonus sociale TARI, definendo in a € 6,00 per utenza/anno una nuova componente perequativa UR3, da applicarsi a tutte le utenze domestiche e non

domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 01/01/2025, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ordinaria.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il verbale della commissione bilancio del 02/04/2025, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione di validazione dell'aggiornamento PEF TARI 2024-2025 COMUNE DI NEMBRO (prot. 8620 del 19/04/2024);

Vista la deliberazione di giunta n. 69 del 25/03/2025 ad oggetto: *Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento e pulizia strade - analisi preventiva sostenibilità economica finanziaria anno 2025 del PEF 2024-2025 (anno 2025)*.

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Visto l'emendamento presentato ed approvato con la seguente votazione in forma palese dal Consiglio Comunale:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Quindi, con voti espressi in forma palese dai Consiglieri Comunali con il seguente esito:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1) Di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente (**Allegato B**) quali parti integranti e sostanziali

della presente, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio come definito dal Piano Economico Finanziario per il periodo 2022 - 2025 e successivo adeguamento biennale 2024- 2025 (**Allegato A**) approvato dalla deliberazione consigliere numero 19 del 24/04/2024;

- 2) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 3) Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
 - *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti prevista dalla Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif, pari a € 6,00 per utenza/anno, da applicarsi a tutte le utenze domestiche e non domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 01/01/2025, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ordinaria.
- 4) Di demandare alla giunta la definizione delle scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025, tenuto conto della recente pubblicazione del DPCM inerente l'applicazione del bonus sociale TARI 2025 a cui dovranno seguire le modalità applicative che saranno definite da ARERA entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM n. 24 del 21/01/2025 pubblicato il 13/03/2025 ed entrato in vigore il 28/03/2025;
- 5) Di dare atto che sono confermati i prezzi di vendita dei sacchi per la raccolta dei r.s.u a approvati con deliberazione di Giunta comunale numero 348 del 17/12/2024;
- 6) Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere all'elaborazione del ruolo TARI per **l'anno 2025**;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Con voti espressi in forma palese dai Consiglieri Comunali con il seguente esito:

Presenti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Gianfranco Ravasio

Il Segretario Comunale
f.to Alessandra Locatelli

COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20 DEL 09-04-2025

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 20-05-2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 04-06-2025

Nembro, li 20-05-2025

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 20-05-2025

Nembro, li 20-05-2025

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 30-05-2025

Nembro, li 30-05-2025

Il Segretario Comunale
F.to Alessandra Locatelli